



Dott. Domenica Perseo
NOTAIO

Repertorio n. 7002-----Raccolta n.3426

Via Focherini n. 23 int. 6
41037 Mirandola
tel. 0535/20835 fax 0535/609924

MODIFICA AD ATTO COSTITUTIVO DELLA

"FONDAZIONE ALBERTINO REGGIANI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di maggio

18 maggio 2020

In Mirandola, presso la sede della società "A.C.R. S.P.A." alla via Statale Nord n. 162, alle ore undici e trenta.

**REGISTRATO A
MODENA il
19/05/2020 al n. 10137
serie 1T**

Dinanzi a me Dott. Domenica Perseo, Notaio in Mirandola, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, alla presenza dei Signori

BEVINI GIULIA, nata a Modena il 17 dicembre 1973, residente ivi, alla Via Lerici n. 41,

FERRARI VINCENZO nato a Nonantola (MO), il giorno 20 agosto 1955, residente in Modena alla Via Sibelius n.5, testimoni aventi i requisiti di legge, come mi confermano, sono presenti i Signori:

- **REGGIANI CLAUDIO**, nato a Modena il giorno 14 settembre 1968, residente a Mirandola (MO) alla via in via Pico Giovanni La **Fenice** n.110 int.3, codice fiscale dichiarato RGG CLD 68P14 F257C,

- **MANTOVANI MARISA**, nata a Mirandola (MO) il giorno 2 luglio 1934, ivi residente alla via Pico Giovanni La **Fenice** n.110 int.4, codice fiscale dichiarato MNT MRS 34L42 F240S,

- **REGGIANI ALBERTO**, nato a Mirandola (MO) il giorno 27 novembre 1973, residente a Carpi (MO), C.so Sandro **Cabassi** n.54 int.3, codice fiscale RGG LRT 73S27 F240D.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, alla presenza

costante dei testimoni convengono e stipulano quanto segue

PREMESSO

- con atto a mio ministero in data 27 giugno 2019 rep 6540, registrato a Carpi il
09.07.2019 al n. 2321 serie 1T, è stata costituita la Fondazione denominata
"FONDAZIONE ALBERTINO REGGIANI", ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 (Riforma del Terzo Settore);

- in sede di riconoscimento della persona giuridica la regione Emilia Romagna ha
richiesto talune integrazioni interamente **recepite** nella modifica in data 21.09.2019
rep. n. 6646 a mio ministero, registrato a Modena il 24.09.2019 al n. 8242 serie 1T;

- in sede di ulteriori verifiche è stata richiesta ulteriore integrazione dello statuto
mediante la precisazione che sino alla istituzione del Registro Unico nazionale
continueranno ad applicarsi le norme del D lgs 460 /1997 e altresì una migliore
precisazione degli scopi della fondazione, modifiche che vengono **recepite** agli
articoli 1 e 2 dello statuto

QUANTO PREMESSO

I sopra costituiti signori **REGGIANI CLAUDIO, MANTOVANI MARISA** e
REGGIANI ALBERTO convengono di apportare le sopraindicate modifiche agli
articoli 1 e 2 dello statuto che assumono la nuova veste

"ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE ALBERTINO REGGIANI"

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma
del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460
(disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non **abrogate** dalla norma sopra

richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE ALBERTINO REGGIANI ETS"

Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. La fondazione ha sede nel Comune di Mirandola (MO), con sede legale alla via Valli snc.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali. La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio regionale, senza dimenticare il particolare legame che Reggiani Albertino aveva con il territorio della regione Emilia-Romagna.

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro, intitolata alla memoria di Albertino Reggiani (Mirandola 05.11.1933, Rozzano 29.03.2012) affinché la sua eredità costituita da valori umani e civili vissuti intensamente giorno dopo giorno, con il sorriso, l'allegria, la fatica, la determinazione e la fiducia in un futuro migliore non vada mai perduta. La tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali costituivano principi ineludibili del suo modo di vivere.

La Fondazione persegue quindi, in via principale ed essenziale, lo scopo della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a) n. 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,.

Segnatamente, l'oggetto della Fondazione si concretizza nella valorizzazione del territorio rurale, al fine di realizzare modelli di salvaguardia ambientale per il risparmio di acqua, suolo e aria e per la conservazione del patrimonio naturale arbustivo ed arboreo e dell'avi-fauna.

Il nucleo territoriale su cui tale oggetto trova la sua prima, non necessariamente esclusiva realizzazione, è un'area agricola in cui attualmente si producono i tradizionali beni alimentari della pianura padana emiliana.

In via puramente accessoria e servente rispetto all'attività principale come sopra descritta, la Fondazione potrà svolgere attività di divulgazione dei principi di educazione e di informazione per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della corretta alimentazione per perseguire la riduzione dell'impiego di risorse naturali.

Inoltre, sempre in via accessoria, la Fondazione potrà divulgare informazioni relative alla qualità degli alimenti per quanto riguarda il binomio ambiente/salute.

I destinatari della divulgazione di tali principi potranno rintracciarsi, con prevalenza, nelle seguenti classi della popolazione:

- Ragazzi in età scolare, con il coinvolgimento delle scuole di 1° e 2° grado;
- Istituti medi superiori;
- Associazioni a valenza sociale;
- Associazioni culturali;
- Associazioni di carattere eno-gastronomico;
- Università della "terza età".

In ogni caso ed in attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. 460/1997, ad

eccezione di quelle ad esse connesse.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione

Emilia-Romagna"

Invariati i restanti articoli.

Le parti provvedono a consegnare a me Notaio copia dello Statuto nella versione

aggiornata che allego al presente atto sotto la lettera "A"

Si omette la lettura degli allegati per dispensa avutane dai comparenti

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con l'ausilio di mezzi

elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano e ne ho dato lettura

ai comparenti, alla presenza costante dei testimoni, i quali lo approvano e tutti con

me lo sottoscrivono, alle ore dodici e uno.

. Consta di pagine intere cinque e parte della sesta per due fogli.

F.to Reggiani Claudio

F.to Marisa Mantovani

F.to Reggiani Alberto

F.to Giulia Bevini TESTE

F.to Vincenzo Ferrari TESTE

F.to Domenica Perseo Notaio (sigillo)

Allegato "A " al Rep./Racc.

STATUTO

FONDAZIONE ALBERTINO REGGIANI ETS" (ora ONLUS)

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE ALBERTINO REGGIANI"

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma

del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460

(disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non **abrogate** dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione

potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE

ALBERTINO REGGIANI ETS"

Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di

"O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La fondazione ha sede nel Comune di Mirandola (MO), con sede legale alla via

Valli snc.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità

operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi

secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali. La Fondazione ha

durata illimitata.

La Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio

regionale, senza dimenticare il particolare legame che Reggiani Albertino aveva

con il territorio della regione Emilia-Romagna.

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro, intitolata alla

memoria di Albertino Reggiani (Mirandola **05.11.1933**, Rozzano **29.03.2012**)

affinché la sua eredità costituita da valori umani e civili vissuti intensamente giorno

dopo giorno, con il sorriso, l'allegria, la fatica, la determinazione e la fiducia in un

futuro migliore non vada mai perduta. La tutela e il rispetto dell'ambiente e delle

risorse naturali costituivano principi ineludibili del suo modo di vivere.

La Fondazione persegue quindi, in via principale ed essenziale, lo scopo della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a) n. 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,.

Segnatamente, l'oggetto della Fondazione si concretizza nella valorizzazione del territorio rurale, al fine di realizzare modelli di salvaguardia ambientale per il risparmio di acqua, suolo e aria e per la conservazione del patrimonio naturale arbustivo ed arboreo e dell'avi-fauna.

Il nucleo territoriale su cui tale oggetto trova la sua prima, non necessariamente esclusiva realizzazione, è un'area agricola in cui attualmente si producono i tradizionali beni alimentari della pianura padana emiliana.

In via puramente accessoria e servente rispetto all'attività principale come sopra descritta, la Fondazione potrà svolgere attività di divulgazione dei principi di educazione e di informazione per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della corretta alimentazione per perseguire la riduzione dell'impiego di risorse naturali.

Inoltre, sempre in via accessoria, la Fondazione potrà divulgare informazioni relative alla qualità degli alimenti per quanto riguarda il binomio ambiente/salute.

I destinatari della divulgazione di tali principi potranno **rintracciarsi**, con prevalenza, nelle seguenti classi della popolazione:

- Ragazzi in età scolare, con il coinvolgimento delle scuole di 1° e 2° grado;
- Istituti medi superiori;
- Associazioni a valenza sociale;
- Associazioni culturali;
- Associazioni di carattere **eno-gastronomico**;

- Università della "terza età".

In ogni caso ed in attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle di finalità civiche, solidaristiche e di utilità solidarietà sociale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai **benefattori** e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti

territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;

- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, **benefattori** e partecipanti ordinari;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

ART. 4 – FONDATORI, PARTECIPANTI, VOLONTARI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

1) Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2.1) Sono Partecipanti ordinari le persone fisiche o giuridiche private che

	condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello	
	scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a	
	quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione,	
	ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle	
	attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con	
	un'attività, anche professionale, di particolare rilievo;	
	2.2) sono Partecipanti onorari le persone fisiche che, per particolari esperienze	
	di vita condivise con Reggiani Albertino possano concretamente contribuire con	
	le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	3) sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi	
	nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta,	
	svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il	
	tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro	
	capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità	
	beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e	
	nemmeno dal beneficiario dell'attività.	
	Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge	
	l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente	
	medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la	
	Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.	

L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti/volontari.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

4) Sono organi della Fondazione:

a) - il Consiglio di Amministrazione;

b) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) - il Segretario Generale;

d) - l'Organo di Controllo;

e) - l'assemblea di Partecipanti e Volontari;

f) - il Revisore legale.

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione.

Spetta ai fondatori la determinazione del numero dei consiglieri per i successivi trienni.

2) Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i soci fondatori, fino a

revoca o dimissioni.

3) I membri non di diritto del consiglio di amministrazione, ove deliberata la sua composizione in un numero superiore a 3 (tre), e comunque in misura non eccedente il numero di 3 (tre), vengono designati dall'assemblea dei partecipanti e volontari.

Essi durano in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data dei singoli insediamenti, e possono essere riconfermati.

4) Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti aventi medesimi requisiti soggettivi di cui innanzi; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

5) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Generale che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente ed il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ma con un minimo di tre voti favorevoli. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del segretario Generale. Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di

Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

7) Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati.

8) La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatta eccezione per gli amministratori esterni alla famiglia Reggiani ai quali spetta una indennità di carica da disciplinarsi con separato regolamento e fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute, purchè regolarmente giustificate, il cui rimborso sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della fondazione.

9) Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Collegio dei Revisori.

Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

2) In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere, un Presidente tra i fondatori e in mancanza, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

3) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e

in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

4) Per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio.

Il Consiglio può attribuire al Presidente poteri di ordinaria amministrazione in via continuativa.

5) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei partecipanti.

6) Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro trenta giorni per ratifica del suo operato.

ARTICOLO 7 - SEGRETARIO GENERALE

1) Il Consiglio di Amministrazione al suo interno tra i Fondatori può nominare il Segretario Generale che resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

2) Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi.

3) Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della fondazione di fronte a terzi, ferma restando la sua funzione di cui all'art. 5 dello statuto in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentanza ex art. 6 dello statuto. Esso svolge le funzioni di Tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica dell'Ente.

ARTICOLO 8 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo

composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI E DEI VOLONTARI

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è composta da tutti i partecipanti alla Fondazione e da tutti i Volontari. Hanno diritto di intervenire alle sue riunioni i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo ed i I Revisore. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche

mediante raccomandata, telegramma, telefax, email, o con qualsiasi altro mezzo

che dia prova dell'avvenuta ricezione della convocazione ed, in caso di urgenza,

almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, su richiesta del 20% (venti per

cento) dei partecipanti/volontari. L'assemblea è presieduta dal Presidente del

Consiglio d'amministrazione della Fondazione ed è validamente costituita

con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. Può formulare pareri e proposte circa

le attività ed i programmi della Fondazione; ha funzioni consultive per il Consiglio di

Amministrazione, ogni volta che lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un

parere preventivo. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti

da almeno un mese nel libro dei partecipanti/volontari. Ciascun iscritto ha un voto.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun iscritto

può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro iscritto mediante delega scritta,

anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino

ad un massimo di tre iscritti. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo

2372 del codice civile, in quanto compatibili. E' ammesso l'intervento in

assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto

per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 - REVISORE DEI CONTI

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D e c. Leg.vo

117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è

nominato dal Consiglio Di Amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti

con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei

revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore. Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 8 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 11 - SCIoglimento

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 7 del marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

E' fatta salva, per sino alla conclusione dell'eventuale periodo transitorio, l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente la devoluzione del patrimonio. In quest'ultima prospettiva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è fatto obbligo alla Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non **lucrative** di **utilita'** sociale o a fini di pubblica **utilita'**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

1) L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

2) Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente **connesse espressamente** divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione **nonchè** fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3) Le modifiche allo statuto, purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun partecipante, ovvero tra componenti degli organi statutari e partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o **impugnazioni** di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, alla decisione di un Unico Arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Modena, in conformità del suo regolamento vigente.

Il procedimento arbitrale si **instaurerà** e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente - e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

ART. 14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie

e regolamentari di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal

Consiglio di Amministrazione.

F.to Reggiani Claudio

F.to Marisa Mantovani

F.to Reggiani Alberto

F.to Giulia Bevini TESTE

F.to Vincenzo Ferrari TESTE

F.to Domenica Perseo Notaio (sigillo)